

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
studiolegalecuppone@cheispiret.it

Avv. Dario Mapelli Mozzi
Via Matris Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mmapelli@libero.it

40/09
21/09
3168
Cron.

21/09
Rep.
TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso ex Art. 633 cnc per consegna di cose

Ill.mo Sig. Presidente

Ricorre il sig. BORTOLLONI Mario, nato a Codogno il 02 luglio 1965 (CF BRTMRA65L02C816N), residente in Canonica d'Adda (BG) alla via Ramponi n. 8/b, elettivamente domiciliato in Brescia alla via Solferino n. 55 presso lo studio dell'avv. Federica Gasparini del Foro di Brescia e rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe CUPPONE del Foro di Lecce, con studio in Nardò, via Due Aie n. 104 e Dario MAPELLI MOZZI del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via Matris Domini n. 25, giusto mandato a margine del presente atto; si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate all'avv. Dario Mapelli Mozzi al numero di fax 035.270.556 o all'e-mail mmapelli@libero.it

PREMESSO

- 1) che il ricorrente ha intrattenuto con il BANCO di BRESCIA una serie di rapporti bancari finalizzati al finanziamento della propria attività imprenditoriale regolati sul conto corrente n. 91147;
- 2) che avendo necessità di acquistare un immobile per adibirlo ad uso ufficio per svolgere la propria attività di geometra, veniva richiesto alla predetta Banca un leasing, che veniva erogato per il tramite della propria controllata SBS Leasing spa mediante la sottoscrizione del contratto n. 12950 del 26.9.2000;
- 3) che quale condizione imprescindibile per l'effettiva erogazione del credito richiesto, il BANCO di BRESCIA, oltre a pretendere il versamento dell'anticipo, imponeva l'acquisto di una serie di titoli di propria emissione, nonché la stipula di una sedicente Polizza

Avv. Giuseppe CUPPONE
Avv. Dario MAPELLI MOZZI
Vi conferisco sia congiuntamente sia disgiuntamente ampio mandato di rappresentarmi e difendermi, nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quello eventuali di opposizione ed esecuzione.
Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o accettata, compresa quella di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali oppure incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisori, fare istanza per sequestri giudiziari o conservativi, chiamate di terzi, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o procuratori con pari poteri.
Vi autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, a utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa dei miei diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitovi ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare al Vs colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitovi.
Ratifico, sin da ora, il Vs operato e quello del Vs sostituti e degli altri da Voi nominati.
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Federica Gasparini, in Brescia, alla via Solferino, 55.
Nardò - Bergamo 22 dicembre 2008

BORTOLLONI Mario

È autentica

Avv. Dario MAPELLI MOZZI

E

ORIGINALE

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
studiodiagnostacuppone@chompnet.it

Avv. Darlo Mapelli Muzzi
Via Matris Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mudario@libero.it

- previdenziale, il cui controvalore originario d'acquisto doveva essere costituito in pegno per un importo complessivo di £. 300.000,00;
- 4) che le sopra richiamate somme costituivano ed erano il provento di anni di attività imprenditoriale e costituivano quindi i risparmi del ricorrente;
- 5) che, in particolare, gli investimenti imposti al sig. BORTOLLONI dal Banco di Brescia sia per il tramite della Capitalgest, con sede in Brescia alla via Cipro, 54; nonché della Risparmio & Previdenza Spa, con sede in Verona alla via Ederle, 45, riguardavano i seguenti prodotti: a) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 46363 per € 25.822,00 (doc. 1), b) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53960 per € 25.822,00 (doc. 2), c) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 49351 per € 10.329,00 (doc. 3), d) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53344 per € 10.329,00 (doc. 4), e) Polizza Risparmio & Previdenza proposta n. 703166 del 18.07.2000 per un importo di Lire 60.000.000 ovvero di € 30.987,41 (docc.12 e 13), f) Polizza Risparmio & Previdenza proposta n. 749241 del 25.09.2000 per un importo di Lire 100.000.000 ovvero di € 51.645,69 docc. 12 e 14).
- 6) che, avendo deciso di cadere il predetto contratto di Leasing, operazione che si concretizzò perfettamente con l'assenso formale delle banche originariamente coinvolte, il ricorrente richiese contestualmente lo svincolo e la liquidazione degli importi di cui il Banco di Brescia pretese l'investimento;
- 7) che con sommo stupore del ricorrente non solo i titoli in questione non avevano generato alcun profitto, ma essendo (per come si è dopo scoperto) prodotti ad alto rischio d'investimento avevano perduto gran parte del loro valore;
- 8) che a mezzo dello scrivente procuratore avv. Giuseppe Cuppone sono state indirizzate agli istituti - banche sopra detti due distinte richieste di esibizione di tutta la documentazione che ai

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
studiogalecuppone@chcupone.it

Avv. Dario Mapelli Mozzi
Via Matris Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mmdape@libero.it

sensi del T.U.B. e del T.U.I.F. vanno necessariamente sottoscritte in presenza di prodotti di tale natura (doc. 5 e 6));

- 9) che la richiesta del 23/5/2008 (doc. 5) veniva parzialmente riscontrata dal Banco di Brescia per conto di Capitalgest (doc. 7) producendo per la prima volta solo la copia dei contratti di Intermediazione mobiliare (docc. 8, 9, 10 e 11). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente;
- 10) che la richiesta del 03/9/2008 (doc. 6) veniva parzialmente riscontrata dal Banco di Brescia per conto di Risparmio & Previdenza Spa (doc. 12) producendo per la prima volta solo la copia delle sedicenti proposte di polizza previdenziale (docc. 13 e 14). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i contratti definitivi di detti sedicenti piani previdenziali non esibiva nemmeno i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente;
- 11) che, a mente della vigente normativa in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, l'intermediario (in questo caso Banco di Brescia e le sue divisioni Capitalgest e Risparmio & Previdenza Spa) ha l'obbligo di consegnare al cliente copia della documentazione contrattuale ed informativa così come imperativamente prescritto;
- 12) che, segnatamente:
- l'art. 23 co. 1 D. Lgs. N° 58/98 (T.U.F.)²³ dispone testualmente che "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti";

- l'art. 28 co. 1 lett. b) della Delibera Consob n° 11522/98 (Regolamento di attuazione T.U.F.)²⁴ dispone testualmente *"Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: ...b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 32"*;
- l'art. 28 co. 2 della Delibera Consob n° 11522/98 testualmente dispone che *"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*;
- che, nel caso di cui al punto che precede, a mente dell'art. 23 co. 3 della Delibera Consob n° 11522/98: *"Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico e su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*;

13) che, peraltro, l'art. 28 co. 5 della Delibera Consob n° 11522/98 espressamente dispone che *"Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne*

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
studiolegalecuppone@tiscali.net

Avv. Dario Mapelli Mazzi
Via Matrix Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mrdario@libero.it

faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute;

14) che, come ben si è visto, la fase pre e contrattuale del rapporto intermediario/investitore è analiticamente disciplinata quanto all'obbligo di consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, in ogni caso, l'intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a richiesta di questi (c.f.r. art. 28 co. 5 Delibera Consob n. 11522/98):

15) che, sostanzialmente, l'obbligo normativo dell'intermediario di consegnare la documentazione contrattuale si sostanzia in un *facere* afferente a documenti (quindi "cose mobili") espressamente indicati;

16) che, con riferimento a precedenti casi relativi alla consegna di cose mobili, è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere copia della documentazione inerente a contratti di conto corrente e di apertura di credito (c.f.r. Tribunale di Bari - G.L. dott. Di Lalla - D.I. n° 782/02) per ottenere copia dei contratti e dei prospetti inerenti prodotti finanziari (cfr www.studioinza.it D.I. del 21.11.2006 - Pres. Esposito);

17) che, se è vero che alle operazioni di investimento e di servizi accessori ex art. 23 co. 4 D. Lgs. n. 58/98 non si applicano le disposizioni di cui al titolo VI capo I del testo Unico Bancario (il cui art. 119 co. 4 sancisce il diritto del cliente ad ottenere entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie), è pur vero che l'intermediario Banco di Brescia ha omesso di mettere sollecitamente a disposizione della ricorrente i documenti richiesti (giusta disposto ex art. 28 co. 5 della Delibera Consob n° 11522/98) nonostante le innumerevoli richieste verbali e le richieste scritte allegate (docc. 6 e 7);

18) che, pertanto, sussistono i presupposti ex art. 633 c.p.c. per ottenere l'ordine di consegna.

*** ** **

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aio, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
audiogaialecuppone@cheupnet.it

Avv. Dario Mapelli Mozzi
Via Matris Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mmapelli@libero.it

Tanto premesso il sig. Mario BORTOLLONI, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

1.1 **CHIEDE**

Chiede che l'On. Tribunale di Brescia adito, con decreto munito di clausola di provvisoria esecuzione, voglia ingiungere al Banco di Brescia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25171) al C.so Martiri della Libertà n. 13; nonché alla Risparmio & Previdenza Spa, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Verona (37126) alla via Ederle, 45, di consegnare al Sig. Mario BORTOLLONI, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' art. 28 co. 5 della Delibera Consob n° 11522/98 e dell'art. 633 C.p.C., in relazione ai prodotti di cui al punto 5 lett. e, f della premessa del presente atto, copia della seguente documentazione: 1) contratti e documenti tutti sottoscritti dal Sig. Mario BORTOLLONI 2) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e relativa attestazione dell'avvenuta consegna del documento Sig. Mario BORTOLLONI; 3) documento comprovante il rifiuto da parte del Sig. Mario BORTOLLONI a fornire alla banca notizie circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 4) documento sugli obiettivi finanziari; 5) documentazione comprovante l'avvenuta informazione da parte della banca al Sig. Mario BORTOLLONI, della non adeguatezza delle operazioni di investimento di cui al presente ricorso ex art. 29 co. 3 Delibera Consob n° 11522/98. 6) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritto dal Mario BORTOLLONI; 7) Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.

Oltre spese diritti ed onorari del presente procedimento, come da nota.

Si producono gli indicati documenti:

Avv. Giuseppe CUPPONE
Via Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
Tel 0833.87.24.63 - fax 0833/1936451
studiolegaiscuppone@tin.it

Avv. Darlo Mapelli Mozzi
Via Matris Domini, 25 - 24121 Bergamo
Tel e fax 035/270.556
mmapelli@libero.it

- 1) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L. 46363;
- 2) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L. 53960;
- 3) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L. 49351;
- 4) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L. 53344;
- 5) copia lettera racc. a. r. del 23/05/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /
Banco di Brescia - Capital Gest;
- 6) copia lettera racc. a. r. del 03/09/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /
Banco di Brescia - Risparmio & Presidenza;
- 7) copia lettera racc. del 23/07/2008 da UBI Banco di Brescia / avv. Giuseppe Cuppone;
- 8) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071020 - 02;
- 9) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071021 - 03;
- 10) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071024 - 06;
- 11) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071025 - 07;
- 12) copia lettera racc. del 02/12/2008 da UBI Banco di Brescia / avv. Giuseppe Cuppone;
- 13) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 703166;
- 14) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 749241;
- 15) nota spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 488/99, e succ. modifiche e integrazioni, si
dichiara che il valore della presente controversia è di € 82633,10.

Il contributo unificato da versarsi corrisponde all'importo di Euro 250,00.

Nardò - Bergamo, 22 dicembre 2008

avv. Darlo MAPPELLI MOZZI

avv. Giuseppe CUPPONE

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 29 DIC. 2008

IL CANCELLIERE
Alessandro Gatti

IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Visto il ricorso al
Giudice dr. *Nanni*

letto il ricorso che precede; verificata la propria competenza; esaminata la documentazione prodotta a sostegno della domanda; letti ed applicati gli artt. 633 e segg. C.p.c.,

Il Presidente
[Signature]

INGIUNGE

A Banco di Brescia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25171) al C.so Martiri della Libertà n. 13; nonché alla Risparmio & Previdenza Spa, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Verona (37126) alla via Ederle, 45, di consegnare immediatamente e senza dilazione al sig. Mario BORTOLLONI, (CF BRTMRA65L02C816N), residente in Canonica d'Adda (BG) alla via Ramponi n. 8/b, tutta la documentazione richiamata nei punti da 1 a 7 delle conclusioni del ricorso, nonché di pagare in favore dello stesso le spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi ~~e 588,35~~ ^{e 1247,87} di cui ~~e 178,00~~ ^{e 178,00} per spese, e ~~511,00~~ ^{511,00} per diritti ed ~~e 440,00~~ ^{e 440,00} per onorario di avvocato, oltre il 12.5% per rimborso forfetario ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, nonché le spese successive occorrente.

[Handwritten mark]

Visto ed applicato l'art. 642 cpc autorizza e dichiara l'esecuzione provvisoria del presente decreto e avverte espressamente e formalmente il debitore che nel medesimo termine di 40 giorni dalla notifica del presente atto può essere proposta opposizione.

Brescia, 7.1.09

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 08 GEN 2009
IL FUNZIONARIO
Dr. Giovanni Nappi

41/09
2066568
82/08
92/09
TRIBUNALE DI BRESCIA

Ruolo

Cron.

Fed.

ORIGINALE

E

Ricorso ex Art. 633 cpc per consegna di cose

Ill.mo Sig. Presidente

Ricorre il sig. BORTOLLONI Mario, nato a Codogno il 02 luglio 1965 (CF BRTMRA65L02C816N), residente in Canonica d'Adda (BG) alla via Ramponi n. 8/b, elettivamente domiciliato in Brescia alla via Solferino n. 55 presso lo studio dell'avv. Federica Gasparini del Foro di Brescia e rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe CUPPONE del Foro di Lecce, con studio in Nardò, via Due Aie n. 104 e Dario MAPELLI MOZZI del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via Matris Domini n. 25, giusto mandato a margine del presente atto; si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate all'avv. Dario Mapelli Mozzi al numero di fax 035.270.556 e all'e-mail mmdario@libero.it

PREMESSO

- 1) che il ricorrente ha intrattenuto con il BANCO di BRESCIA una serie di rapporti bancari finalizzati al finanziamento della propria attività imprenditoriale regolati sul conto corrente n. 91147;
- 2) che avendo necessità di acquistare un immobile per adibirlo ad uso ufficio per svolgere la propria attività di geometra, veniva richiesto alla predetta Banca un leasing, che veniva erogato per il tramite della propria controllata SBS Leasing spa mediante la sottoscrizione del contratto n. 12950 del 26,9.2000;
- 3) che quale condizione imprescindibile per l'effettiva erogazione del credito richiesto, il BANCO di BRESCIA, oltre a pretendere il versamento dell'anticipo, imponeva l'acquisto di una serie di titoli di propria emissione, nonché la stipula di una sedicente Polizza

Avv. Giuseppe CUPPONE
Avv. Dario MAPELLI MOZZI
Vi conferisco sia congiuntamente sia disgiuntamente nullo mandato di rappresentarmi e difendermi, nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quella eventuali di opposizione ad esecuzione.
Vi munisco di ogni facoltà di legge, senza esclusa o eccezione, comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali o pure incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisori, fare istanza per sequestri giudiziari e conservativi, chiamata di terzi, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o procuratori con pari poteri.
Vi autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, a utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa dei miei diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitovi ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai Vs colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitovi.
Ratifico, sin da ora, il Vs operato e quello dei Vs sostituti e degli altri da Voi nominati.
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Federica Gasparini, in Brescia, alla via Solferino n. 55 Nardò - Bergamo, 22 dicembre 2008

BORTOLLONI Mario

È autentica
Avv. Dario MAPELLI MOZZI

previdenziale, il cui controvalore originario d'acquisto doveva essere costituito in pegno per un importo complessivo di £. 300.000,00;

4) che le sopra richiamate somme costituivano ed erano il provento di anni di attività imprenditoriale e costituivano quindi i risparmi del ricorrente;

5) che, in particolare, gli investimenti imposti al sig. BORTOLLONI dal Banco di Brescia sia per il tramite della Capitalgest, con sede in Brescia alla via Cipro, 54; nonché della Risparmio & Previdenza Spa, con sede in Verona alla via Ederle, 45, riguardavano i seguenti prodotti: a) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 46363 per € 25.822,00 (doc. 1), b) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53960 per € 25.822,00 (doc. 2), c) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 49351 per € 10.329,00 (doc. 3), d) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53344 per € 10.329,00 (doc. 4), e) Polizza Risparmio & Previdenza proposta n. 703166 del 18.07.2000 per un importo di Lire 60.000.000 ovvero di € 30.987,41 (docc.12 e 13), f) Polizza Risparmio & Previdenza proposta n. 749241 del 25.09.2000 per un importo di Lire100.000.000 ovvero di € 51.645,69 docc. 12 e 14).

6) che, avendo deciso di cedere il predetto contratto di Leasing, operazione che si concretizzò perfettamente con l'assenso formale delle banche originariamente coinvolta, il ricorrente richiese contestualmente lo svincolo e la liquidazione degli importi di cui il Banco di Brescia pretese l'investimento;

7) che con sommo stupore del ricorrente non solo i titoli in questione non avevano generato alcun profitto, ma essendo (per come si è dopo scoperto) prodotti ad alto rischio d'investimento avevano perduto gran parte del loro valore;

8) che a mezzo dello scrivente procuratore avv. Giuseppe Cuppone sono state indirizzate agli istituti - banche sopra detti due distinte richieste di esibizione di tutta la documentazione che ai

sensi del T.U.B. e del T.U.I.F. vanno necessariamente sottoscritte in presenza di prodotti di tale natura (doc. 5 e 6));

9) che la richiesta del 23/5/2008 (doc. 5) veniva parzialmente riscontrata dal Banco di Brescia per conto di Capitalgest (doc. 7) producendo per la prima volta solo la copia dei contratti di intermediazione mobiliare (docc. 8, 9, 10 e 11). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente;

10) che la richiesta del 03/9/2008 (doc. 6) veniva parzialmente riscontrata dal Banco di Brescia per conto di Risparmio&Previdenza Spa (doc. 12) producendo per la prima volta solo la copia delle sedicenti proposte di polizza previdenziale (docc. 13 e 14). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i contratti definitivi di detti sedicenti piani previdenziali non esibiva nemmeno i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente;

11) che, a mente della vigente normativa in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, l'intermediario (in questo caso Banco di Brescia e le sue divisioni Capitalgest e Risparmio&Previdenza Spa) ha l'obbligo di consegnare al cliente copia della documentazione contrattuale ed informativa così come imperativamente prescritto;

12) che, segnatamente:

- l' art. 23 co. 1 D. Lgs. N° 58/98 (T.U.F.)²³ dispone testualmente che "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti";

- l'art. 28 co. 1 lett. b) della Delibera Consob n° 11522/98 (Regolamento di attuazione T.U.F.)²⁴ dispone testualmente *"Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: ...b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 32"*;
 - l'art. 28 co. 2 della Delibera Consob n° 11522/98 testualmente dispone che *"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*;
 - che, nel caso di cui al punto che precede, a mente dell'art. 23 co. 3 della Delibera Consob n° 11522/98: *"Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico e su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*;
- 13) che, peraltro, l'art. 28 co. 5 della Delibera Consob n° 11522/98 espressamente dispone che *"Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne*

facola richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute;

14) che, come ben si è visto, la fase pre e contrattuale del rapporto intermediario/investitore è analiticamente disciplinata quanto all'obbligo di consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, in ogni caso, l'intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a richiesta di questi (c.f.r. art. 28 co. 5 Dellibera Consob n. 11522/98):

15) che, sostanzialmente, l'obbligo normativo dell'intermediario di consegnare la documentazione contrattuale si sostanzia in un *facere* afferente a documenti (quindi "cose mobili") espressamente indicati;

16) che, con riferimento a precedenti casi relativi alla consegna di cose mobili, è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere copia della documentazione inerente a contratti di conto corrente e di apertura di credito (c.f.r. Tribunale di Bari - G.I. dott. Di Lalla - D.I. n° 782/02) per ottenere copia dei contratti e dei prospetti inerenti prodotti finanziari (cfr www.studiofianza.it D.I. del 21.11.2006 - Pres. Esposito);

17) che, se è vero che alle operazioni di investimento e di servizi accessori ex art. 23 co. 4 D. Lgs. n. 58/98 non si applicano le disposizioni di cui al titolo VI capo I del testo Unico Bancario (il cui art. 119 co. 4 sancisce il diritto del cliente ad ottenere entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie), è pur vero che l'intermediario Banco di Brescia ha omesso di mettere sollecitamente a disposizione della ricorrente i documenti richiesti (giusta disposto ex art. 28 co. 5 della Dellibera Consob n° 11522/98) nonostante le innumerevoli richieste verbali e le richieste scritte allegate (docc. 5 e 6);

18) che, pertanto, sussistono i presupposti ex art. 633 c.p.c. per ottenere l'ordine di consegna.

*** ** **

Tanto promesso il sig. Mario BORTOLLONI, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

1.1 CHIEDE

Chiede che l'On. Tribunale di Brescia adito, con decreto munito di clausola di provvisoria esecuzione, voglia ingiungere al Banco di Brescia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25122) al C.so Martiri della Libertà n. 13; nonché alla Capitalgest, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25124) alla via Cipro, 54, di consegnare al Sig. Mario BORTOLLONI, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' art. 28 co. 5 della Delibera Consob n° 11522/98 e dell'art. 633 C.p.C., in relazione ai prodotti di cui al punto 5 lett. a, b, c, d, della premessa del presente atto, copia della seguente documentazione: 1) contratti e documenti tutti sottoscritti dal Sig. Mario BORTOLLONI 2) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n° 3 Delibera Consob n° 11522/98 e relativa attestazione dell'avvenuta consegna del documento Sig. Mario BORTOLLONI; 3) documento comprovante il rifiuto da parte del Sig. Mario BORTOLLONI a fornire alla banca notizie circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob n° 11522/98; 4) documento sugli obiettivi finanziari; 5) documentazione comprovante l'avvenuta informazione da parte della banca al Sig. Mario BORTOLLONI, della non adeguatezza delle operazioni di investimento di cui al presente ricorso ex art. 29 co. 3 Delibera Consob n° 11522/98. 6) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritto dal Mario BORTOLLONI; 7) Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni.

Oltre spese diritti ed onorari del presente procedimento, come da nota.

Si producono gli indicati documenti:

- 1) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 46363;
- 2) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53960;
- 3) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 49351;
- 4) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53344;
- 5) copia lettera racc. a. r. del 23/05/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /
Banco di Brescia - Capital Gest;
- 6) copia lettera racc. a. r. del 03/09/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /
Banco di Brescia - Risparmio & Presidenza;
- 7) copia lettera racc. del 23/07/2008 da UBI Banco di Brescia / avv. Giuseppe Cuppone;
- 8) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071020 - 02;
- 9) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071021 - 03;
- 10) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071024 - 06;
- 11) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071025 - 07;
- 12) copia lettera racc. del 02/12/2008 da UBI Banco di Brescia / avv. Giuseppe Cuppone;
- 13) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 703166;
- 14) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 749241;
- 15) nota spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 488/99, e succ. modifiche e integrazioni, si
dichiara che il valore della presente controversia è di € 72.302,00.

Il contributo unificato da versarsi corrisponde all'importo di Euro 250,00.

Nardò - Bergamo, 22 dicembre 2008

avv. Dario MAPELLI MOZZI

avv. Giuseppe CUPPONE

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
Brescia, 29 DIC. 2008

IL CANCELLIERE,
Alessandro Gatta

Visto al ...
Giudice dr. ...

IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Presidente

letto il ricorso che precede; verificata la propria competenza; esaminata la documentazione prodotta a sostegno della domanda; letti ed applicati gli artt. 633 e segg. C.p.c.,



INGIUNGE

A Banco di Brescia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25171) al C.so Martiri della Libertà n. 13; nonché alla Capitalgest, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Brescia (25124) alla via Cipro, 54, di consegnare immediatamente e senza dilazione al sig. Mario BORTOLLONI, (CF BRTMRA65L02C816N), residente in Canonica d'Adda (BG) alla via Ramponi n. 8/b, tutta la documentazione richiamata nei punti da 1 a 7 delle conclusioni del ricorso, nonché di pagare in favore dello stesso le spese e competenze del presente procedimento che li liquido in complessivi e ~~588,15~~ di cui e ~~608,15~~ 178,00 per spese, e 541,00 per diritti ed e 440,00 per onorario di avvocato, oltre il 12.5% per rimborso forfetario ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, nonché le spese successive occorrente.

in complessivi
euro 1247,87
A

Visto ed applicato l'art. 642 cpc autorizza e dichiara l'esecuzione provvisoria del presente decreto e avverte espressamente e formalmente il debitore che nel medesimo termine di 40 giorni dalla notifica del presente atto può essere proposta opposizione.

Brescia, 7.1.09

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
08 GEN 2009
Il ...
IL FUNZIONARIO
De. Giovanni Nappi